



COMUNE DI DIPIGNANO

(Provincia di Cosenza)

DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO, RISORSE E PROGRAMMAZIONE

N. 74 DEL REG. SETTORE

DATA: 07/06/2021

N. 181 DEL REG. GENERALE

OGGETTO:

**LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI - PERIODO
20.10.2020 AL 31.05.2021.**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO, RISORSE E PROGRAMMAZIONE

Richiamato il decreto sindacale n. 04/2021 di individuazione delle posizioni organizzative ;

Vista le delibere consiliari del 31/05/2021, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023;

Visti:

- **il D.M.** n. 119/2000, con il quale è stato approvato il regolamento per la determinazione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori locali, a norma dell'art. 23 della legge n. 265/99;

- **l'art.** 82 del D.Lgs. n. 267/2000 che prevede, a seguito dell'emanazione di decreto del Ministero dell'Interno, la determinazione della misura minima dei gettoni di presenza da corrispondere ai consiglieri comunali per la partecipazione alle sedute consiliari e alle commissioni;

- **la circolare** del Ministero dell'Interno n. 5 del 05.06.2000, che chiarisce la competenza in materia del Consiglio Comunale;

- **ai sensi** dell'art. 1, comma 54, della legge n. 266/2005, deve essere applicata la riduzione del 10% dell'importo del gettone di presenza;

- **l'art.** 61, comma 10, secondo periodo e l'art. 76, comma 3, della legge 6 agosto 2008 n. 133, di conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, che hanno fatto venir meno sino al 2011 la facoltà per i Comuni, prevista dal citato art. 82, comma 11, del D.Lgs. n. 267/2000, di aumentare la misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza;

- **il D.L.** n. 78/2010 convertito nella legge n. 122/2010 ed in particolare: l'art. 5, comma 6, che ha sostituito il comma 2 dell'art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000, che dispone "I Consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità massima prevista per il rispettivo Sindaco o Presidente in base al decreto di cui al comma 8"; l'art. 5, comma 7, che dispone che gli importi del gettone di presenza verranno rideterminati con decreto del Ministero dell'Interno, che alla data odierna non è stato ancora emanato;

Rilevato che:

- **l'art.** 82, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 stabilisce che al Sindaco e ai componenti la Giunta spetta un'indennità di funzione, ridotta alla metà per i lavoratori dipendenti che non abbiano chiesto l'aspettativa; - l'indennità spetta per intero ai componenti che per legge non possono mettersi in aspettativa, ovvero gli studenti, i disoccupati, i pensionati, i lavoratori in cassa integrazione (vedi parere del Ministero dell'Interno 26 febbraio 2009) e i lavoratori autonomi;

- **il Comune di Dipignano** rientra, ai fini della determinazione delle indennità agli amministratori, nella classe demografica dei Comuni da 3.001 a 5.000 abitanti;

Considerato che:

- **l'art.** 2, comma 25, della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008) ha modificato il comma 11 dell'articolo 82 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, nel senso di consentire che le indennità di funzione, possano essere incrementate con delibera di giunta, ad esclusione degli enti locali in condizioni di dissesto finanziario fino alla conclusione dello stesso, nonché degli enti locali che non rispettano il patto di stabilità interno fino all'accertamento del rientro dei parametri;

- **l'art.** 76, comma 3, della legge n. 133/2008, ha sostituito il comma 11 dell'art. 82 TUEL, eliminando la facoltà in capo agli enti locali di aumentare le indennità in oggetto;

- **la pronuncia /delibera** della Corte dei Conti a Sezioni Riunite nelle adunanze del 14 e 24 novembre 2011 ha disposto che, in mancanza di un limite temporale alla vigenza della disposizione di cui all'art. 1, comma 54, della legge 23.12.2005, n. 266 (finanziaria 2006), il taglio ivi operato del 10% sull'ammontare delle indennità risultanti alla data del 30.9.2005 deve ritenersi strutturale, avente cioè un orizzonte temporale non limitato all'esercizio 2006;

- **tale interpretazione** secondo cui il legislatore, con la successione di norme sopra citate, abbia voluto incidere sulla facoltà inizialmente prevista in capo agli enti locali ex art. 82 c. 11 del TUEL di incrementare l'ammontare delle indennità e dei gettoni di presenza, limitandola fino ad escluderla, risulta condivisa sia dal Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, sia dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento Ragioneria generale dello Stato, i quali con numerosi pareri forniti agli enti locali si sono espressi in tal senso;

- **la materia** concernente il meccanismo di determinazione delle indennità in questione è stata infine rivista dall'art. 5, comma 7, del D.L. n. 78/2010, convertito con modifiche nella legge n. 122/2010, che demanda ad un successivo decreto del Ministro dell'Interno la revisione degli importi tabellari originariamente contenuti nel D.M. 4.4.2000, n. 119;

- **lo schema** del predetto decreto del Ministro dell'Interno è stato approvato dalla Conferenza Stato città ed autonomie locali nella seduta del 2. 2.2011, ma non è stato ancora emanato dal Ministro;

- **la L.122/2010 art. 6 comma 3** stabilisce che dal 1° gennaio 2011 tutte le indennità, compensi, gettoni ecc. corrisposti dalle pubbliche Amministrazioni sono automaticamente ridotte del 10% rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2016, gli emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma;

- **la Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per il Veneto** – delib. 132/2015/PAR richiama il deliberato della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie, con la deliberazione n. 24/SEZAUT/2014/QMIG, che ha confermato le indicazioni già rese dalle Sezioni Riunite in sede di controllo con la pronuncia n. 1 del 2012, circa l'attualità e la vigenza della decurtazione del 10%, ribadendo il carattere strutturale delle riduzioni previste dall'art.1, comma 54 della legge 266/2005, anche alla luce dei più recenti interventi normativi, in particolare, il disposto di cui all'art. 1, comma

136, della recente legge 7 aprile 2014, n. 56. Tali pronunce ricordano che l'intera materia concernente il meccanismo di determinazione degli emolumenti all'esame è stata da ultimo rivista dall'art. 5, comma 7, del DL. 78 del 2010, convertito nella legge 122 del medesimo anno, che demanda ad un successivo decreto del Ministro dell'interno la revisione degli importi tabellari, originariamente contenuti nel D.M. 4 agosto 2000 n. 119 sulla base di parametri legati alla popolazione, in parte diversi da quelli originariamente previsti. Ad oggi, il decreto non risulta ancora approvato e deve pertanto ritenersi ancora vigente il precedente meccanismo di determinazione dei compensi

- la Corte dei Conti Piemonte, nella Delibera n. 198 del 22 ottobre 2014, esprime un parere in ordine alla corretta interpretazione dell'art. 1, comma 136, della Legge n. 56/14 (c.d. "Legge Delrio"). La Sezione osserva che le normative in tema di determinazione dell'indennità di funzione si pongono nell'ottica di contenimento della spesa pubblica per le funzioni politiche e, pertanto, devono ritenersi norme inderogabili sotto il profilo del tetto di spesa da esse fissato. Detto in altri termini, se la normativa richiamata (in particolare, il Dm. n. 119/00 e l'art. 82 del Tuel) fissa dei limiti massimi al valore dell'indennità di funzione erogabile agli Amministratori, è evidente che sarebbe del tutto legittima una determinazione di valore inferiore, mentre sarebbe del tutto illegittima una determinazione in spregio dei limiti normativi. Né a diversa conclusione può indurre il recente art. 1, comma 136, della Legge n. 56/14 a mente del quale "I comuni interessati dalla disposizione di cui al comma 135 provvedono, prima di applicarla, a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV, della parte prima del testo unico, al fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti". Dato atto che il Ministero dell'interno, con parere del 13 maggio 2011, n. 15900/82, ha rilevato che l'art. 5, c. 7 del DL. 78/2010, convertito dalla L. 122/2010, ha stabilito che la riduzione delle indennità, della quale lo stesso DL. 78 ha previsto le misure percentuali, è disposta con decreto ministeriale, per un periodo non inferiore a tre anni. La riduzione sarà pertanto applicata a decorrere dall'entrata in vigore del decreto ministeriale che determinerà i nuovi importi delle indennità di funzione (ed eventualmente dei gettoni di presenza). La procedura per l'emanazione del decreto è tuttora in corso di definizione.

Visto il D.M. 4 Aprile 2000 n 119 che fissa la misura dell'indennità di funzione per il Sindaco, Vice Sindaco, Assessori e Presidente del Consiglio e Consiglieri per i Comuni con un numero di abitanti compreso tra i 3001 5.000 abitanti come segue: a) Sindaco = € 2.169,11 mensili; b) Vice Sindaco = € 429,48 mensili, pari al 20% dell'indennità del Sindaco; c) Assessori = € 322,11 mensili, pari al 15% dell'indennità del Sindaco; d) al Presidente del Consiglio = € 214,74 mensili, pari al 10% dell'indennità del Sindaco; ai consiglieri spetta una indennità in gettoni di presenza pari a € 18,07;

Che, in applicazione della L. 122/2010 art. 6 comma 3, tutti gli emolumenti mensili per indennità devono essere abbattuti del 10% e, pertanto per il Sindaco l'indennità sarà pari a € 1.952,20 mensile, per il Vice Sindaco pari a € 390,44 mensile, per gli Assessori sarà pari a € 292,83 e per il Presidente del Consiglio sarà pari a € 195,22 e, per i Consiglieri sarà pari a € 16,27;

Ritenuto, nelle more della emanazione del suddetto decreto ministeriale, di determinare le indennità di funzione;

Dato atto che le indennità di cui trattasi rispondono alla ratio di contenimento della spesa pubblica, cui sono preordinate le norme di cui al D.L. n. 112/2008 e al D.L. n. 78/2010;

Evidenziato che la circolare Ministero Interno 5/6/2000 n.5 URAEL chiarisce come:

- l'applicazione della misura delle indennità e dei gettoni di presenza, come stabilite dalla tabella A del D.M. n.119, è effettuata direttamente dal dirigente/responsabile competente, con propria determinazione;
- qualora, invece, gli organi intendano aumentare o diminuire gli importi delle indennità e dei gettoni di presenza stabiliti dal decreto, ai sensi dell'art. 23, comma ultimo, della legge n. 265/1999, sebbene sempre tenendo invariata la complessiva spesa, attese le implicazioni d'ordine politico e gestionale-contabile della scelta, spetta alla giunta ed al consiglio deliberare dette variazioni nei confronti, ciascuno, dei propri componenti.

Va, altresì, tenuto conto che competenti a deliberare in ordine alle indennità di funzione spettanti ai presidenti dei consigli comunali e provinciali sono i rispettivi consigli, in quanto rileva l'appartenenza all'organo. Pur nel rispetto della reciproca autonomia, tenuto conto degli inevitabili riflessi di carattere finanziario, i predetti organi potranno adottare le rispettive determinazioni concernenti le variazioni preve opportune intese. Atteso che, con le misure delle indennità, come qui stabilite, viene garantito il rispetto della riduzione imposta dall'art. 1, comma 54, della finanziaria 2006, poiché gli importi hanno subito anche la riduzione del 10 per cento rispetto all'ammontare delle indennità in godimento alla data del 31.12.2005; Dato atto che gli importi di cui sopra sono al netto della riduzione del 10% prevista dall'art.1 comma 54 della legge 23 dicembre 2005 n.266 (legge finanziaria 2006) e che a tali somme devono essere aggiunti, in termini valutativi annuali l'accantonamento della spesa per la corresponsione del trattamento di fine mandato amministrativo stabilito a favore del sindaco in virtù di quanto disposto dall'art.10 del D.M. n.119/2000;

Visto l'art. 5, comma 11, del D.L. n. 78/2010, convertito dalla L. n. 122/2010, che dispone: "Chi è eletto o nominato in organi appartenenti a diversi livelli di governo non può comunque ricevere più di un emolumento, comunque denominato, a sua scelta.";

Viste le dichiarazioni di assenza di situazioni di conflitti di interessi ex art.6 bis della legge n.241/1990, come introdotto dalla legge n.190/2012, presentate dai componenti della Giunta Municipale, acquisite agli atti d'ufficio;

Preso atto che la spesa per le indennità come sopra quantificata deve essere rapportata al maggior numero di amministratori rispetto alla precedente consiliatura, le indennità sopra quantificate vengono rideterminate, al netto della percentuale di riduzione del 85,71% al fine garantire "l'invarianza della precedente spesa" voluta dal legislatore con il comma 136, art. 1 L. 56/2014, come segue:

Sindaco € 1.673,31 mensili;

Vice Sindaco € 334,66 mensili;

Assessori € 251,00 mensili;

Presidente del Consiglio € 167,33 mensili;

Preso atto che la spesa per i gettoni di presenza per ciascun consiglio essere rapportata al maggior numero di consiglieri rispetto alla precedente consiliatura, la spesa viene rideterminata, tenuto conto dell'incremento del numeri di consiglieri che passa da 7 a 12, al fine garantire "l'invarianza della precedente spesa" voluta dal legislatore con il comma 136, art. 1 L. 56/2014, come segue:

€ 16,27 (gettone al netto della riduzione del 10%) x n. 7 consiglieri = € 113,89 (spesa complessiva per ciascuna seduta consiliare);

€ 113,89:12 consiglieri = € 9,49 gettone per ciascun consigliere x 12 = € 113,89 (spesa complessiva invariata per ciascuna seduta consiliare);

Visti gli artt. 107, il comma 4 dell'art.171, gli artt. 183 e 184 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.;

1. Vista la determina determina n.353 del 09/08/2018 con la quale si stabiliva l'indennità di funzione per il Sindaco , gli Assessori Comunali ed il Presidente del Consiglio Comunale con decorrenza 11 giugno 2018 secondo la "misura base" prevista dal decreto del Ministero dell'Interno 4 aprile 2000 n. 119, ridotta del 10% come previsto l'articolo 1 comma 54 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge Finanziaria 2006) e rideterminata della percentuale di riduzione del' 85,71% al fine garantire "l'invarianza della precedente spesa" voluta dal legislatore con il comma 136, art. 1 L. 56/2014, come di seguito:

Sindaco € 1.673,31 mensili;

Vice Sindaco € 334,66 mensili;

Assessori € 251,00 mensili;

Presidente del Consiglio € 167,33 mensili;

- 2 **che il gettone di presenza spettante ai dodici consiglieri è di € 9,49 e che la spesa complessiva per ciascuna seduta consiliare non può superare l'importo di € 113,89;**

DETERMINA

1) Di liquidare, per i motivi esposti in premessa, in favore dei Consiglieri comunali di cui al prospetto in premessa, le somme a fianco di ciascuno indicate per indennità di presenza, per il periodo 20.10.2020 - 31.05.2021;

2) Di emettere in favore dei medesimi i relativi mandati di pagamento;

3) Di imputare la spesa complessiva di €474,50 Sulla missione 01 Programma 01 sull'Intervento 1.030201001- impegno117 .

N.ro	Cognome e nome	N.ro 9 SEDUTE Presenze	Importo per seduta	Importo da liquidare
1	PAGLIARO LUIGI C.F. Omissis	8	9,49	€75,92
2	NICOLETTI ROSARIO C.F. Omissis	8	9,49	€75,92
3	NARDI GIANNI C.F. Omissis	5	9,49	€47,45
4	CAPOCASALE FRANCESCO C.F. Omissis	5	9,49	€47,45
5	BONOFILIO FABIO C.F. Omissis	8	9,49	€75,92
6	GIACCARI ANTONIO C.F. Omissis	9	9,49	€85,41
7	BELTRANO AURELIA C.F. Omissis	7	9,49	€66,43

TOTALE €. 474 , 50

Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Settore

F.to: Michele FIORINO

F.to:(Dott. Stefano PLASTINA)

Parere di regolarità tecnica: **FAVOREVOLE**

Data: 07/06/2021

Il Responsabile
F.to: Dott. Stefano PLASTINA

SETTORE
AMMINISTRATIVO, RISORSE E PROGRAMMAZIONE

Visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria ai sensi degli artt.147, comma1 (articolo introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera d) Legge n. 213 del 2012) e 153, comma 4 (comma modificato dall'art. 3, comma1, lettera f) Legge n. 213/ 2012, poi dall'art. 74 del D.lgs n. 118/2011, introdotto dal D.Lgs n. 126 /2014) del D.lgs n. 267/2000;

Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	CAP. PEG COD. PCF	COD. GESTIONALE	IMPEGNO	ESERCIZIO 2021
01	01				1030201001	117	<input checked="" type="checkbox"/> Competenza <input type="checkbox"/> Residuo Anno

si attesta l'avvenuta registrazione della seguente diminuzione di entrata:

DESCRIZIONE	IMPORTO ST.	CAPITOLO	AZIONE	COD. SIOPE	IMPEGNO

Sulla presente determinazione non si appone ai sensi dell'art.151,comma 4 e 147 bis, comma 1, d.lgs. 267/2000 , il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria per la motivazione indicata con nota ID _____del _____ che si allega;

VISTO per la registrazione dell'impegno di spesa

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to: Dott. Stefano PLASTINA

Dipignano, lì _____

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

Dipignano, lì 14/06/2021

Il Responsabile del Servizio
Dott. Stefano PLASTINA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicato all' Albo Pretorio di questo Comune dal 14/06/2021 al 22/06/2021.

(Prot. N. ____ cat. _____) - Reg. Pubbl. N.

Dipignano, lì 14/06/2021

Il Responsabile del Settore Amministrativo
F.to: Dott. Stefano PLASTINA